

TAR Sicilia, Sezione III Palermo - Sentenza 12/09/2005 n. 1464
legge 109/94 Articoli 1, 30 - Codici 1.2, 30.2

La previsione, nei negozi con funzione di garanzia stipulati per appalti banditi in Sicilia, di un importo della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria pari allo 0,50% (e non del 2%) dell'importo a base d'asta, per i casi di contratti aventi importo compreso tra 150.000 euro e la soglia comunitaria, non può certo costituire una causa di nullità per violazione di norme imperative di siffatte fideiussioni, dal momento che le conformi pattuizioni sono direttamente discendenti proprio dall'applicazione del comma 1bis dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., come recepito dalla legge regionale n. 7/2002. In altri termini, ciò che qui viene in considerazione non è tanto una modificazione dello schema tipo allegato al D.M. 123/2004, quanto, piuttosto, la necessaria applicazione, nell'ambito dell'ordinamento regionale, di una norma di legge regionale che pone una disciplina differente dalla norma di legge statale. Appare quantomeno dubbio che, utilizzando la dizione "polizza fideiussoria", il D.M. 123/2004 abbia voluto riferirsi ad uno specifico tipo negoziale, diverso dalla fideiussione bancaria. Al contrario, è plausibile ritenere che esso abbia voluto così definire la fideiussione rilasciata dall'assicuratore, che però, sotto il profilo della causa negoziale, non è stata distinta dalla fideiussione bancaria. Pertanto, se è vero che con il termine "polizza" ci si riferisce comunemente ad un documento contenente un negozio di cui è parte un assicuratore, ciò non vuol certo dire che lo schema tipo in esame non abbia inteso riferirsi anche alle fideiussioni rilasciate dalle banche, pur se i documenti in cui esse sono riportate non sono denominabili "polizze".